



Circolare Speciale **58/2023** Straordinaria

pagine: 3

Lettere di compliance per la dichiarazione Iva 2023 (per anno 2022)

L'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi Iva per verificare l'eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare minore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

LETTERE DI COMPLIANCE DICHIARAZIONE IVA 2022

Provvedimento Ag. Entrate 13.06.2023, n. 210441 - Art. 13, c. 1, lett. a-bis) e c), D. Lgs. 18.12.1997, n. 472

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 210441/2023, dispone l'invio delle lettere di compliance, relative alle dichiarazioni Iva del periodo d'imposta 2022, per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione Iva, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a € 1.000.

Gli elementi e le informazioni riportati nella comunicazione forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Il modello Iva 2023 (anno 2022), la cui scadenza ordinaria del 30.04.2023 è slittata al 2.5.2023, in quanto il 30.04 cadeva di domenica e il 1.05 era festivo, può essere inviato telematicamente (in via tardiva) entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 2.05.2023, ossia entro il 31.07.2023. In quest'ultimo caso, si è in presenza di una dichiarazione tardiva, ma non omessa. Se l'invio avviene successivamente, invece, la dichiarazione si considera omessa. Per la dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dalla scadenza) si applica la sanzione fissa di € 250, ridotta a 1/10, cioè a € 25, in caso di ravvedimento. Se il modello Iva 2023 viene presentato dopo il 31.07.2023, si considera omesso e si applica la sanzione dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di € 250.

SCHEMA DI SINTESI

ELEMENTI ED INFORMAZIONI	⇒	• L'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi Iva per verificare: .. l'eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2022; .. la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a € 1.000, minore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel medesimo periodo d'imposta.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE	⇒	• L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata. • I dati contenuti nelle comunicazioni sono i seguenti: .. codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; .. numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta; .. data e protocollo telematico della dichiarazione Iva trasmessa per il periodo di imposta 2022; .. data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva entro i termini prescritti.
COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	⇒	• L'Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, la comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti. • La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".
COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUENTE	⇒	• Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. • Non possono essere inviate risposte alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui è inviata la comunicazione, perché non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.

APPROFONDIMENTI

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE

- I contribuenti che **non hanno presentato la dichiarazione Iva** relativa al periodo di imposta 2022 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni, decorrenti dal 30.04.2023, cioè il 29.07.2023, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'**art. 13, c. 1, lett. c) D. Lgs. 18.12.1997, n. 472**, usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso.
- I contribuenti che **hanno presentato la dichiarazione Iva** relativa al periodo di imposta 2022 **senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a € 1.000** possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi con il versamento delle sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'**art. 13, c. 1, lett. a-bis) D. Lgs. 18.12.1997, n. 472**, usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso.
- Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, **salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità** di cui agli artt. 36-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e 54-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633 **e degli esiti del controllo formale** di cui all'art. 36-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 600.

SANZIONE RIDOTTA

- **Let. c)**
 - La sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, **a 1/10 del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con **ritardo non superiore a 90 giorni**.
- **Let. a-bis)**
 - La sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, **a 1/9 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene **entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione** in cui l'omissione o l'errore è stato commesso.

Art. 13, c. 1

D. Lgs. 18.12.1997, n. 472

Esempio

Regolarizzazione omessa dichiarazione Iva

- Il soggetto passivo Iva che **non abbia proceduto alla dichiarazione** della dichiarazione Iva, **potrà farlo entro i successivi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario** avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. Con riferimento alla dichiarazione Iva 2023 (anno d'imposta 2022) il termine ultimo è il 29.07.2023.
 - Ciò premesso, al fine di regolarizzare la propria posizione, occorrerà:
 - .. presentare la dichiarazione Iva, versando la corrispondente **sanzione per la tardività, pari a € 25**, ovvero la sanzione in misura fissa di € 250, ridotta a 1/10 (versamento tramite il modello F24 di € 25 utilizzando il codice tributo 8911, e come anno di riferimento l'anno in cui si è commessa la tardiva presentazione);
 - .. se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo, procedere al pagamento dell'imposta e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per **omesso versamento** (pari al 30% o al 15%), ridotta secondo le misure dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.
-
- Essendo una dichiarazione presentata entro 90 giorni deve essere versata **la sanzione fissa di € 250,00, ridotta a 1/10 (€ 25,00)** [art. 13, c. 1, lett. c) D. Lgs. 472/1997].
 - Il versamento è effettuato con modello F24, codice tributo 8911, periodo di riferimento 2023.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		8911		2023	25,00				
codice ufficio	codice atto								
				TOTALE A	25,00B				
								SALDO (A-B)	25,00